



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1593

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. CRISTIANO MORDACCHINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12172 del 2 novembre 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Cristiano Mordacchini, nato a Pordenone (PN) il 1° dicembre 1965;

VISTA la nota del 9 novembre 2018 (prot. OCF n. 0038197 del 12 novembre 2018 e prot. Consob n. 0456661/18) con cui Banca Generali S.p.A. segnalava congiuntamente all'Organismo e alla Consob delle presunte irregolarità commesse dal Sig. Cristiano Mordacchini nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 21 gennaio 2019 (prot. OCF n. 2811 del 28 gennaio 2019 e prot. Consob n. 0043654/19) con cui il predetto Intermediario trasmetteva congiuntamente all'Organismo e alla Consob ulteriore documentazione concernente l'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 13 dicembre 2018 (prot. OCF n. 0042774 del 14 dicembre 2018) e del 26 febbraio 2019 (prot. OCF n. 0008235 di pari data), con le quali Consob – in conformità al Protocollo d’Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo, fra l’altro, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Mordacchini per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le successive note del 7 agosto 2019 (prot. OCF n. 56426 di pari data), del 14 febbraio 2020 (prot. OCF n. 8217 di pari data e nn., 8890, 8895, 8898, 8901, 8902, 8903, 8904, 8906, 8908, 8910 e 8910 del 19 febbraio 2020) e del 3 agosto 2020 (prot. OCF nn. 34681 e 34683 di pari data) con cui Banca Generali S.p.A. ha trasmesso all’Organismo ulteriori informazioni relative all’attività del Sig. Mordacchini;

VISTA la nota del 10 agosto 2020 (prot. OCF n. prot. n. 37507/20), notificata in pari data, con cui l’Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Cristiano Mordacchini, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del TUF, tra l’altro, la violazione dell’art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività di consulenza finanziaria e, in particolare, per:

- aver comunicato ad una cliente informazioni non rispondenti al vero;
- non avere osservato le procedure e i codici interni di comportamento dell’intermediario;

RILEVATO che, con nota del 13 agosto 2020 (prot. n. 37873 di pari data), la Parte ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 25 agosto 2020 (prot. nn. 38712 e 37833 di pari data), con cui l’Ufficio Vigilanza Albo e l’Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all’interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate nell’interesse del Sig. Cristiano Mordacchini con nota del 17 settembre 2020 (prot. OCF n. 43270 del 21 settembre 2020);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 22 gennaio 2021 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. OCF n. 4735/21) – con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra richiamati addebiti contestati al Sig. Cristiano Mordacchini, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Cristiano Mordacchini, con nota del 18 febbraio 2021 (prot. n. 11336 di pari data), in replica alle considerazioni dell’Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Cristiano Mordacchini, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso comunicazione alla clientela di informazioni non corrispondenti al vero;
- per la violazione consistente nell'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza per aver violato le procedure e i codici interni dell'intermediario non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, considerato che:
 - le violazioni accertate hanno riguardato una singola posizione cointestata a due clienti;
 - la comunicazione di informazioni non corrispondenti al vero risulta essersi protratta per un periodo limitato di tempo, non determinando una significativa alterazione della capacità di autodeterminazione delle clienti rispetto alle proprie attività di investimento;
 - con riguardo all'attività professionale, non risulta alcun precedente a carico del consulente;
- dal punto di vista dell'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano compiute quantomeno a titolo di colpa dal consulente, che nel ricostruire il proprio comportamento ha tenuto un atteggiamento qualificabile come trasparente e collaborativo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Cristiano Mordacchini, nato a Pordenone (PN), il 1° dicembre 1965, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti